

INDICE

1 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**.....2

2 **AMBITO DI APPLICAZIONE**.....2

3 **PRINCIPI GENERALI E REQUISITI PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE VOLTE ALL'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATTESA O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ORDINARIE**.....2

4 **MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE VOLTE ALL'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATTESA O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ORDINARIE**.....3

5 **TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE VOLTE ALL'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATTESA O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ORDINARIE**.....3

6 **PRESTAZIONI AGGIUNTIVE VOLTE A FRONTEGGIARE LA CARENZA DI PERSONALE O AD ASSICURARE LA CONTINUITÀ' ASSISTENZIALE**.....4

7 **PRINCIPI GENERALI, REQUISITI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER CARENZA DI PERSONALE NEI CASI DI NECESSITA' SOPRAVVENUTE (C.D. RIENTRI IN SERVIZIO)**.....4

8 **MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER CARENZA DI PERSONALE NEI CASI DI NECESSITA' SOPRAVVENUTE (C.D. RIENTRI IN SERVIZIO)**...5

9 **TRATTAMENTO ECONOMICO PER CARENZA DI PERSONALE IN CASO DI NECESSITA' SOPRAVVENUTE (C.D. RIENTRI IN SERVIZIO)**.....5

10 **MONITORAGGIO DELLE RISORSE**.....5

11 **ENTRATA IN VIGORE**.....6

12 **ABROGAZIONI**.....6

13 **NORME DI RINVIO**.....6



Ed.	Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Redazione	Verifica di conformità al SGQ	Approvazione

**1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 8 gennaio 2002, n.1 "Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario";
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
- Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio 2024) -* art.1 comma 219, comma 220 e comma 232;
- Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità";
- Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33";
- Legge Regionale 14 dicembre 2021 n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33";
- CCNL del Personale del Comparto Sanità del 2 novembre 2022 – triennio 2019 – 2021;
- DGR n.XII/2498/2023.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le prestazioni aggiuntive svolte dal personale al fine di garantire:
 - la riduzione delle liste d'attesa, comprensive di quelle proprie del PNGLA;
 - l'acquisizione di prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge (c.d. prestazioni aggiuntive ordinarie);
 - la garanzia della continuità nell'erogazione del servizio (anche a fronte di situazioni di urgenza e necessità sopravvenute tramite il meccanismo dei rientri in servizio).

3 PRINCIPI GENERALI E REQUISITI PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE VOLTE ALL'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATTESA O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ORDINARIE

1. Le prestazioni aggiuntive:
 - sono rese su base volontaria;
 - sono svolte garantendo una corretta proporzione tra attività istituzionale e attività incentivata;
 - sono rese fuori e in aggiunta all'orario di servizio e individuabili mediante apposita causale di timbratura (oggi causale F6);
2. L'istituto delle prestazioni aggiuntive riveste carattere di eccezionalità e temporaneità e non può essere utilizzato quale strumento normale di pianificazione delle attività istituzionali. L'ASST della Valcamonica ricorre all'utilizzo di questa tipologia di prestazioni aggiuntive nei seguenti casi:
 - come strumento eccezionale e temporaneo per il governo ed il contenimento delle liste d'attesa;
 - in via eccezionale per assicurare, anche a fronte di situazioni di urgenza, la continuità assistenziale;
 - per migliorare l'offerta assistenziale, anche attraverso specifiche progettualità di natura clinico, assistenziale, preventiva o riabilitativa.
3. Il personale coinvolto, per poter correttamente effettuare prestazioni aggiuntive, deve essere di norma in possesso - salve esigenze di necessità e di urgenza aziendali e al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio e/o garantire la richiesta continuità assistenziale, accertate dal dirigente sovraordinato - dei seguenti requisiti:
 - aver superato il periodo di prova;
 - avere un rapporto di lavoro a tempo pieno;
 - garantire l'orario istituzionale contrattualmente previsto;
 - essere esente da limitazioni anche parziali, sulla base della certificazione dal medico competente, alle attività in orario aggiuntivo da svolgere.

E' consentito il coinvolgimento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

4. Le prestazioni aggiuntive non possono essere svolte in concomitanza con l'espletamento di turni di pronta disponibilità e nella medesima giornata in cui si verificano assenze, anche parziali dal servizio, quali, a titolo esemplificativo:



- a – permessi giornalieri ed orari retribuiti;
- b – permessi previsti da particolari disposizioni di legge;
- c – ferie (comprese quelle da rischio radiologico);
- d – recupero ore;
- e – sciopero;
- f – sospensione cautelare.

5. La programmazione dello svolgimento delle prestazioni aggiuntive avviene ad opera dei Dirigenti delle strutture di afferenza di afferenza del personale, sulla base degli obiettivi sanitari nazionali e regionali, degli indirizzi e delle priorità definite dalla Direzione, nonché della risorse disponibili. L'efficace ed ottimale gestione delle prestazioni aggiuntive costituisce, per i dirigenti responsabili, priorità nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali affidati. La richiesta di svolgimento di prestazioni aggiuntive, formulata dal dirigente responsabile, è sottoposta alle procedure autorizzatorie previste a livello aziendale.

4 MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE VOLTE ALL'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATTESA O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ORDINARIE

1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte del personale e nell'ottica di trasparenza, l'ASST della Valcamonica emette specifico avviso volto a raccogliere la disponibilità dei dipendenti ad effettuare prestazioni aggiuntive.

Nell'avviso sono indicati i profili professionali interessati, i settori e le sedi in cui prestare l'attività e le tipologie di prestazioni richieste (turni di servizio, attività ambulatoriale, supporto, ecc) ed eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti.

L'azienda valuta le domande e assegna le prestazioni aggiuntive ai dipendenti aventi i requisiti richiesti, tenendo conto del criterio della rotazione e del maggiore coinvolgimento possibile, nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro, garantendo il riposo psicofisico e le condizioni di sicurezza dei dipendenti.

Al fine di integrare ed aggiornare l'elenco dei professionisti da destinare all'effettuazione di prestazioni aggiuntive, la disponibilità del personale all'effettuazione di prestazioni aggiuntive può essere manifestata/revocata, anche successivamente alle procedure di cui sopra, secondo le modalità operative fissate dai competenti Uffici.

2. Il responsabile della struttura di afferenza del lavoratore coinvolto garantisce, tramite appositi sistemi di turnazione, la partecipazione del personale aderente allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive in maniera equa ed equilibrata, ferme restando le specifiche competenze e qualifiche professionali possedute.

3. La partecipazione da parte del personale coinvolto non deve in alcun modo comportare pregiudizio alla normale attività istituzionale ed in ogni caso deve essere svolta conformemente alle disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro.

5 TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE VOLTE ALL'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATTESA O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ORDINARIE

1. Il trattamento economico per le prestazioni aggiuntive svolte dal personale del ruolo sanitario del Comparto Sanità, appartenenti alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione viene fissato in Euro 32,00/h (oltre oneri riflessi).

2. Il trattamento economico per le prestazioni aggiuntive svolte dal personale dell'area degli operatori ruolo Socio-Sanitario, operatore Socio-Sanitario viene fissato in Euro 24,00/h (oltre oneri riflessi).

3. Il trattamento economico per le prestazioni aggiuntive svolte dal personale appartenente a ruoli/profili diversi da quello sopra menzionato viene fissato:

- in Euro 22,00/h (oltre oneri riflessi) per il personale assegnato all'area del personale di supporto e per l'area degli operatori;

- in Euro 28,00/h (oltre oneri riflessi) per l'area degli assistenti e l'area dei professionisti della salute e dei funzionari;

4. Rimangono salve le previsioni nazionali e regionali di maggior favore stabilite per particolari situazioni e/o per particolari categorie di beneficiari in relazione alle prestazioni aggiuntive effettuate. In particolare, alla data dell'adozione del presente regolamento, sulla scorta di quanto previsto dalla DGR XII/2498/2024 del 10.6.2024, la tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive inerenti l'abbattimento delle liste per l'anno 2024 è indicata in € 50,00 a favore dei soggetti e per tutte le tipologie di prestazioni ivi indicati.

5. In ogni caso si precisa che la condizione per il riconoscimento economico delle prestazioni aggiuntive rese, a fronte di una prestazione minima di almeno 1 ora, è quella di non avere un debito orario sul saldo complessivo rilevato al mese precedente a quello in cui è effettuata la prestazione o comunque al primo antecedente di cui si dispone il cartellino chiuso e validato. In presenza di debito orario, l'attività prestata sarà utilizzata a compensazione fino ad integrale copertura.

6 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE VOLTE A FRONTEGGIARE LA CARENZA DI PERSONALE O AD ASSICURARE LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

1. Le prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie per assicurare, anche a fronte di situazioni di urgenza, la continuità assistenziale presuppongono che siano accertate contestualmente le seguenti condizioni:

- carenza di personale rispetto alla previsione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione o delle connesse autorizzazioni;
- impossibilità, in caso fase di programmazione mensile della turnistica, di procedere alla copertura dei requisiti di accreditamento, dei piani di lavoro a seguito di variazioni dell'organico assegnato o di un incremento temporaneo ed imprevedibile delle attività.

2. L'accertamento delle condizioni di cui sopra avviene, su motivata proposta del personale incaricato del coordinamento del personale, dal Dirigente DAPSS o, per il caso di personale di diversa afferenza, dal competente dirigente apicale, che può disporre il ricorso alle prestazioni aggiuntive, nell'ambito del budget annuale complessivamente disponibile, nelle ipotesi in cui sono altrimenti possibile adottare misure organizzative o gestionali dirette ad assicurare la piena erogazione del servizio.

3. Si applicano, salve previsioni di maggior favore e sempre nel rispetto delle previsioni contrattuali, alle prestazioni di cui al presente articolo le tariffe stabilite nell'art.5.

7 PRINCIPI GENERALI, REQUISITI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER CARENZA DI PERSONALE NEI CASI DI NECESSITÀ SOPRAVVENUTE (C.D. RIENTRI IN SERVIZIO)

1. L'istituto dei c.d. rientri in servizio trova la propria finalità nel garantire la continuità dei servizi in caso di improvvise assenze non programmate né programmabili che compromettano i livelli minimi di assistenza o la corretta erogazione di servizi ritenuti essenziali.

In ragione di quanto sopra il rientro può essere disposto sussistendo entrambe i requisiti di seguito esposti:

- a. quando non sia possibile adottare misure organizzative e gestionali diverse, dirette a consentire, pur sussistendo l'assenza, lo svolgimento delle attività ordinarie;
- b. con riguardo alla garanzia nella continuità assistenziale per quelle unità operative/servizi la cui attività è articolata su turni diretti a coprire l'erogazione delle prestazioni almeno h.12 o su turni a cui seguano prestazioni di pronta disponibilità dirette a garantire il servizio h.12, nonché in caso di unicità dell'operatore;

2. Possono beneficiare dell'istituto i Dipendenti inquadrati nei profili sottoelencati:

- Infermiere e ostetrico
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico e tecnico di radiologia medica;
- Operatore Sociosanitario, Autisti, Ausiliario Socio Assistenziale e Operatore Tecnico addetto all'Assistenza;
- Operatore tecnico e Operatore tecnico specializzato limitatamente al personale chiamato a garantire i servizi di portierato, centralino e guardiana.

Personale di profili diversi può essere coinvolto nei soli casi di unicità dell'operatore in servizio a livello Aziendale, stante l'esigenza di darne necessaria sostituzione.

3. Il personale di cui al comma precedente, salve esigenze di necessità e di urgenza aziendali e al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio e/o garantire la richiesta continuità assistenziale, accertate dal dirigente sovraordinato, deve di norma:

- a. aver superato il periodo di prova;
- b. avere un rapporto di lavoro a tempo pieno;
- c. garantire l'orario istituzionale contrattualmente previsto;
- d. essere esente da limitazioni anche parziali, sulla base della certificazione dal medico competente, alle attività in orario aggiuntivo da svolgere.

4. Il coinvolgimento del personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. a) e b) è consentito nei casi di particolare ed estrema urgenza e necessità, ferma restando l'indisponibilità

[Handwritten signatures and initials]



dell'altro personale in possesso dei requisiti ordinari.

5. Il c.d. rientro in servizio non può essere svolto in concomitanza allo svolgimento di turni di pronta disponibilità e nelle giornate di adesione allo sciopero o sospensione cautelare.

8 MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER CARENZA DI PERSONALE NEI CASI DI NECESSITA' SOPRAVVENUTE (C.D. RIENTRI IN SERVIZIO)

1. Preso atto dell'assenza improvvisa, il Responsabile valuta l'opportunità di attivare lo strumento ed in particolare che l'assenza comprometta i livelli minimi di assistenza o la corretta erogazione dei servizi essenziali, valutando altresì che l'assenza non possa essere diversamente coperta mediante una più efficiente organizzazione del personale già in servizio, anche eventualmente attraverso la collaborazione di personale afferente ad altri reparti, dotato delle necessarie competenze.

2. Il superiore gerarchico del responsabile è tenuto ad un sistematico controllo del rispetto dei principi indicati al comma precedente.

3. Ritenuta la necessità di attivazione dell'istituto il soggetto di cui al comma 1 individua, con la massima celerità, il personale chiamato alla copertura dell'assenza per tutta la sua durata.

9 TRATTAMENTO ECONOMICO PER CARENZA DI PERSONALE IN CASO DI NECESSITA' SOPRAVVENUTE (C.D. RIENTRI IN SERVIZIO)

1. Limitatamente al personale sopra descritto, viene previsto un corrispettivo come di seguito dettagliato:
Personale dell'Area dei professionisti e della salute e dei funzionari

a) Per il primo e il secondo giorno di assenza del personale: remunerazione secondo una tariffa oraria fissato in € 30,00/h (oltre oneri riflessi).

b) Per ogni giorno successivo al secondo: remunerazione oraria secondo la disciplina delle prestazioni straordinarie di cui al CCNL pro tempore vigente (a valere sui competente fondi contrattali), unitamente ad un gettone atto a indennizzare il disagio da rientro del valore di € 40,00 (a valere sulle risorse di cui l'Azienda dispone a titolo di prestazioni aggiuntive e/o di finanziamento ex Legge Sirchia);

Personale di aree diverse da quelle dei professionisti della salute dei funzionari

c) Per il primo e il secondo giorno di assenza del personale: remunerazione oraria secondo la disciplina delle prestazioni straordinarie di cui al CCNL pro tempore vigente (a valere sui competente fondi contrattali), unitamente ad un gettone atto a indennizzare il disagio da rientro del valore di € 50,00 (a valere sulle risorse di cui l'Azienda dispone a titolo di prestazioni aggiuntive)

d) Per ogni giorno successivo al secondo: remunerazione oraria secondo la disciplina delle prestazioni straordinarie di cui al CCNL pro tempore vigente, unitamente ad un gettone atto a indennizzare il disagio da rientro del valore di € 30,00 (a valere sulle risorse di cui l'Azienda dispone a titolo di prestazioni aggiuntive);

2. Salvo il caso di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, l'attività effettuata in ragione del rientro in servizio dovrà essere registrata mediante timbratura ordinaria e garantisce, limitatamente alla durata del turno ordinario, oltre alle indennità dovute, la remunerazione dell'attività prestata con le maggiorazioni previste per l'orario straordinario, oppure compete il diritto al corrispondente recupero.

3. Le prestazioni di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo dovranno essere registrate mediante specifica timbratura causalizzata e la remunerazione assorbe i tempi di cui all'art.43, comma 11 e 12 CCNL 2.11.2022, con l'effetto che ciascun turno verrà remunerato con € 225,00 salvo adeguamenti per frazioni di turno.

10 MONITORAGGIO DELLE RISORSE

1. Le parti s'impegnano ad effettuare congiuntamente un monitoraggio, di norma quadrimestrale, delle risorse effettivamente destinate alle finalità di cui al presente regolamento, con particolare riguardo a quelle previste dall'art.6 e 7, nel rispetto delle disponibilità di bilancio, anche per verificare la coerente applicazione dei criteri ivi previsti.

2. L'Azienda provvederà a mettere a disposizione delle Organizzazioni Sindacali un prospetto mensile recante le attività svolte in regime di prestazione aggiuntive atte a verificare il rispetto dei criteri di distribuzione di cui al presente regolamento.

3. Le parti si impegnano, nell'ipotesi di incremento di assegnazione di risorse da parte di Regione Lombardia, per le finalità di cui sopra, ad attivare il necessario confronto per l'incremento delle tariffe di cui all'art.9 del presente regolamento.

11 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua approvazione con Decreto del Direttore Generale ed assume carattere sperimentale per l'annualità in corso, con la conseguenza che potrà essere oggetto di revisione al termine dell'anno, con facoltà in capo all'Azienda di revocarne o modificarne il contenuto, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e la RSU Aziendale.

12 ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni Aziendali in materia incompatibili con quanto disciplinato.

13 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme contrattuali pro tempore vigenti.

Si allega nota a verbale.

SEGE. GEN. AGG. C/SP FP

[Handwritten signature]



NOTA A VERBALE DI CONFRONTO DEL 26 LUGLIO 2024

In nome della CISL FP il sottoscritto a seguito dell'utilizzo delle risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive per la copertura dei salti di riposo comunica quanto segue.

Pur apprezzando la disponibilità a rivedere in aumento i fondi per la copertura dei salti di riposo di tutto il personale interessato, contesta la decisione della direzione aziendale di non volere utilizzare i fondi stanziati da regione Lombardia destinati ai professionisti sanitari per le prestazioni aggiuntive pagate 50€/h, almeno per il periodo estivo e come previsto dal verbale di confronto regionale con le OO.SS. Regionali del comparto Sanità, anche per retribuire i salti di riposo dei professionisti sanitari.

Confermo pertanto la richiesta che i fondi siano destinati anche per tale istituto almeno per il periodo estivo ritenendo illegittima la presa di posizione aziendale in merito.

Il Segr. Gen. Agg.
Marcellino Marroccoli

